



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 3449 DEL 28/12/2022

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ATA RIFIUTI 23 DEL
07.12.2022. RECANTE DISPOSIZIONE DI ULTERIORE
PROSECUZIONE TECNICA DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO
RIFIUTI IN ESSERE FINO AL 31.03.2023 CON CLAUSOLA
RISOLUTIVA ANTICIPATA: MISURE ATTUATIVE,
NECESSITATE, PRESO ATTO ANCHE DELLA DELIBERA
GIUNTA COMUNALE 608 DEL 23/12/2022.

Panariello Roberto

(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”*, modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/02/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto *“Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25.2.2020”*.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: *Attribuzione delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” all'Arch. Roberto Panariello.*

PREMESSO che la Direzione Ambiente e Verde Pubblico è incaricata, tra le funzioni assegnate, anche della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

- - - § - - -

PRESO ATTO della nota ns. protocollo 210045/2022 del 12/12/2022 pervenuta dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN, recante ad oggetto *“Invio Deliberazione Assemblea n. 23 del 07/12/2022”*.

PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione Assemblea n. 23 del 07/12/2022 ha per oggetto: *“Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza”*.

VALUTATO, a riguardo, il procedimento istruttorio di seguito riportato.

- - - § - - -

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale Marche 24/2009 il quale prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (il Comune di Ancona partecipa all'ATO 2 – Ancona).

RICHIAMATO altresì che è esplicita competenza dell'ATA, ancora ai sensi della L. R. Marche n. 24/2009 e s.m.i. e dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, attivare le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a livello di ATO.

PRESO ATTO delle premesse e dei contenuti dispositivi formulati nella sopra richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022, i cui elementi costitutivi, propri della competenza dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) -per quanto ai due punti precedenti-, sono da considerarsi qui integralmente richiamati ed a cui comunque si rinvia.

- - - § - - -

RICHIAMATO, ad ogni modo, quanto segue circa gli essenziali contenuti della sopra richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022:

=> a seguito di varie interlocuzioni intervenute con il supporto dell'ANAC, dei riscontri istruttori richiesti da ATA ed al termine del procedimento istruttorio dedicato alla verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in house, con comunicazione (prot. ATA 5534/2022) è stata presentata Domanda integrata di candidatura congiunta delle società VivaServizi S.p.A., Jesi Servizi S.r.l. e Ecofon Conero S.p.A. per l'affidamento, secondo il modello in house providing in favore di società consortile a responsabilità limitata da costituirsi tra le società firmatarie della Domanda, del servizio come delimitato dal pt. 2 del deliberato della Delibera ATA 4/2021, comprendente le seguenti attività:

- _spazzamento e lavaggio delle strade;
 - _raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate;
 - _raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - _operazioni per il conferimento a recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani;
 - _gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
 - _campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
 - _nonché alcune altre attività, non incluse nella regolazione ARERA né in regime di privativa, per le quali i Comuni possono delegare ATA all'affidamento al Gestore;
- => l'Assemblea, in sintesi, ha ritenuto:
- _di prendere atto della suddetta domanda di candidatura presentata dai Candidati per l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni dell'ATO2;
 - _di approvare la Relazione illustrativa (nonché gli allegati e documenti tecnici correlati) delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società NewCo (Relazione ex art. 34) quale esito della attività istruttorio dell'ATA a supporto della scelta della forma di gestione in house secondo l'indirizzo richiamato da ultimo in Delibera 7/2022 e, dunque, quale Relazione che assolve all'onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli articoli 192, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 per gli affidamenti in house providing;
 - _di approvare quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 il modello in house providing;
 - _di dare atto che, posto l'impegno dell'Assemblea dell'ATA all'adozione entro il 31.12.2022 della delibera per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, comunque la effettiva sottoscrizione del Contratto di servizio (che prevede, come da Proposta dei Candidati, l'avvio dell'esecuzione del servizio in due tranche: 1/04/2023; 1/10/2023), dipende dalla conclusione positiva della fase procedimentale per la costituzione della NewCo nonché dalla successiva fase, di competenza dei Candidati, di effettiva costituzione della NewCo;
 - _di considerare, per quanto sopra, la necessità di ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza prima

dell'avvio dell'esecuzione del servizio (in due tranches: 1/04/2023; 1/10/2023, come già scritto):

- _di ritenere necessario disporre, allineandovi temporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio fino al termine individuato dall'Assemblea.

EVIDENZIATO, in particolare, che nel suddetto Atto deliberativo, per quanto oggetto del presente procedimento istruttorio, il punto 12 del richiamato deliberato indica: "Di disporre allineandovi temporalmente tutte le gestioni in scadenza, ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio, fino al termine individuato dall'Assemblea rispettivamente al 01.04.2023 o al 01.10.2023 in coincidenza con il previsto subentro graduale (phase in) nelle gestioni, ...".

EVIDENZIATO altresì che, per quanto attiene al subentro graduale (phase in) indicato da ATA (punto 12 del suddetto Atto deliberativo), la data prevista per il Comune di Ancona è il 01.04.2023.

EVIDENZIATO inoltre che il punto 13 del medesimo Atto indica: "Di disporre che l'ATA e gli altri Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attuali servizi dovranno condizionarne il termine, se non già previsto nel contratto principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente".

--- § ---

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto nella prima parte del presente documento, in diretto ed esplicito riferimento alla sopra richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022 "Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza".

ACCERTATO che le disposizioni della sopra sintetizzata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022, i cui contenuti, si ribadisce, devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed a cui comunque si rinvia, sono rispondenti a diritto in quanto:

- _ formulati dall'Autorità competente in materia;
- _ preordinati a consentire il subentro del gestore unico nelle modalità di legge.

ASSUNTO, per quanto al punto precedente, che i contenuti della Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022 costituiscono, per relationem, anche motivazione del presente Atto.

PRECISATO, a riguardo, che tale Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022 è individuabile sull'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 Ancona, alla sezione del sito istituzionale il cui link è il seguente: https://ata.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35908

RIBADITO in sintesi, che con la suddetta Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07.12.2022 è stata disposta, per quanto rileva ai fini dell'istruttoria di cui il presente provvedimento costituisce esito:

_l'ulteriore prosecuzione tecnica del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno a scadenza) al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio fino al termine individuato dall'Assemblea nel 01/04/2023 (per alcuni Comuni, tra cui quello di Ancona;)
_che gli Enti che attueranno la prosecuzione tecnica degli attuali servizi dovranno condizionarne il termine, se non già previsto nel contratto principale, con una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.

---§---

RICHIAMATO che in relazione alla Deliberazione ATA di cui al punto precedente, con Deliberazione di Giunta Comunale 608 del 23/12/2022, recante ad oggetto "Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n.23 del 07.12.2022 recante disposizione di ulteriore prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.03.2023 con clausola risolutiva anticipata: misure attuative", il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto/richiamato ed a cui comunque si rinvia, la Giunta Comunale ha deliberato di:

_di prendere atto, per quanto di competenza e nella prospettiva dell'affidamento, da parte dell'Assemblea ATA del servizio del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona ad un gestore unico, di quanto stabilito in ordine ad un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.03.2023 (fatto salvo quanto previsto al punto successivo) del Contratto "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi), anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale, prevenendo situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento;
_di prendere atto che viene condizionato il suddetto termine del 31.03.2023, per la prosecuzione del servizio di cui al punto precedente, a specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente, da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN.

PRESO ATTO in particolare del punto 6 del suddetto deliberato con il quale la Giunta Comunale ha deliberato di trasmettere la Deliberazione medesima al sottoscritto Dirigente competente per **provvedere e disporre ogni atto necessario** (ex articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo valutazioni e competenze assegnate al Dirigente), per le motivazioni espresse nell'Atto stesso ed ai sensi dell'art. 204, comma 1, D. Lgs. 152/2006, **alla prosecuzione tecnica del contratto** di "Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi) con la società AnconAmbiente s.p.a., **dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023**, comunque con **specificata clausola risolutiva anticipata** nel caso in cui in cui si

riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA
Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN.

--- § ---

RICHIAMATI, quali elementi costitutivi e sostanziali del procedimento di cui trattasi, i
seguenti aspetti:

- il Codice Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) individua i servizi attinenti la gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse" ed impone che l'insieme delle attività siano organizzate per ambiti territoriali ottimali e svolte da un unico soggetto;
- in attuazione di quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 7 della suddetta Legge Reg.le prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito di cui al D. Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
- il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 denominata convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona, sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito;
- in data 18.2.2013 si è formalmente costituita l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti aderenti, della convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e pertanto la Provincia con Decreto n. 16 del 7.3.2013, ha preso atto dell'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.2.2013.

PRECISATO che il Comune di Ancona, in quanto titolare originario del potere di affidamento in regime di house providing, si trova a prendere atto, entro il contesto sopra analiticamente delineato, dell'esigenza di consentire al proprio operatore in regime di house providing, investito dalla titolarità del servizio di igiene urbana da parte del Comune medesimo in epoca antecedente alla costituzione dell'ATA, di proseguire, nei limiti definiti nel presente Atto, lo svolgimento di tale servizio sino all'individuazione del nuovo gestore unico per l'intero ambito da parte della competente ATA; ciò, peraltro, in coerenza con le precedenti Deliberazioni Comunali a riguardo nel tempo succedutesi.

TENUTO CONTO che AnconAmbiente s.p.a, già affidataria del servizio in epoca antecedente al trasferimento dei relativi poteri di affidamento in capo all'A.T.A nonché attuale gestore del servizio, è una Società operante in regime c.d. "in house providing" avendone i requisiti di legge, così come meglio precisati:

1. controllo analogo da parte del Comune di Ancona;
2. capitale interamente pubblico di cui il Comune di Ancona detiene la maggioranza assoluta delle quote di capitale;
3. società che realizza la parte più significativa della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 è previsto che "i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito".

RICHIAMATI i precedenti Atti, necessitati, che il Comune di Ancona ha formulato in seguito alle verificate circostanze di dover disporre prosecuzione tecnica del Contratto di Igiene Urbana in essere ["Servizio di igiene ambientale - complementari e simili" Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi]:

Deliberazione Giunta Comunale n. 328 del 26/05/2016

Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 13/6/2016

Deliberazione Giunta Comunale n. 150 del 15/03/2016

Deliberazione Giunta Comunale n. 394 del 28/06/2016

Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 01/07/2016

Determinazione Dirigenziale n. 147 del 26/01/2017;

Deliberazione Giunta Comunale n. 728 del 21/12/2017

Determinazione Dirigenziale n. 2950 del 29.12.2017

Deliberazione Giunta Comunale n. 437 del 25/09/2018

Determinazione Dirigenziale n. 2008 del 28/09/2018

Deliberazione Giunta Comunale n. 598 del 10/12/2019

Determinazione Dirigenziale n. 2841 del 24/12/2019

Deliberazione Giunta Comunale n. 495 del 23/12/2020

Determinazione Dirigenziale n. 2654 del 29/12/2020

Deliberazione Giunta Comunale n. 205 del 27/05/2021

Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 01/06/2021

i cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed a cui comunque si rinvia: con tali Atti il Comune ha già disposto proroghe del regime in house providing, in corso di svolgimento con la società AnconAmbiente, la cui prosecuzione deve essere ulteriormente protratta al 31/03/2023 e comunque non oltre l'attivazione dei servizi da parte del summenzionato gestore unico, individuato dalla preposta ATA Assemblée Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona.

RICHIAMATO altresì, che già altri Comuni appartenenti all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona che si trovano in analoga situazione, hanno già deliberato (anche prima della sopra richiamata Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n. 23 del 07/12/2022 e delle analoghe Deliberazioni precedenti) conformemente a quanto previsto nel presente Atto; a titolo esemplificativo qui si richiama l'Atto assunto dal Comune di Jesi – D.C.C. n. 12 del 31/01/2017 "Proroga del contratto di servizio di igiene urbana e servizi complementari con la JesiServizi s.r.l.", in cui si dà atto che la proroga di cui trattasi ha come fonte legale l'art. 204 del D. Lgs. 152/2006 e non incontra ostacoli scaturenti dal D. Lgs. 50/2016 o comunque dal diritto europeo degli appalti e delle concessioni tenuto conto del regime in house providing in cui si trova ad operare il gestore del servizio di igiene urbana di Jesi (Jesiservizi s.r.l.).

--- § ---

ACCERTATO che la proroga del servizio in capo ad AnconAmbiente, allo stato, sia assolutamente rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato, in quanto preordinata a consentire il subentro del gestore unico, all'esito delle iniziative e dei provvedimenti amministrativi adottati dall'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-Ancona.

RITENUTO inoltre che tutta l'attività svolta finora in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ATA n. 2/2019 e n. 21/2019 evidenzia assenza di inerzia da parte della struttura competente/affidante ATA anzi, è palese ed esplicito il perseguimento dell'obiettivo di addivenire all'affidamento a gestore unico integrato.

PRESO ATTO, circa la prosecuzione di cui trattasi, oltre che degli specifici pareri dall'ANAC (prot. ATA n. 309/2020) e dell'AGCM (avente concorrente competenze in materia - prot. ATA n.7007/2019) richiesti da ATA ATO2 AN, anche della Deliberazione ANAC n. 536 del 17 giugno 2020 relativa a proroghe comunali dei contratti rifiuti, con la quale si conferma la consolidata linea interpretativa che pone in capo agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali (Autorità d'Ambito) la competenza a sviluppare le procedure per i nuovi affidamenti dei servizi, senza che i singoli Comuni possano operare autonomamente, anche in via transitoria.

EVIDENZIATO pertanto che la prosecuzione della gestione attuale del Contratto di Igiene Urbana di cui trattasi costituisce, in concreto e nei termini di seguito precisati, misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto con:

- **Deliberazione Assemblea ATA 23 del 07/12/2022** avente ad oggetto "Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza";

Deliberazione di cui inoltre si è preso atto, senza rilievi, con:

- **Deliberazione di Giunta Comunale 608 del 23/12/2022**, recante ad oggetto "Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n.23 del 07.12.2022 recante disposizione di ulteriore prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.03.2023 con clausola risolutiva anticipata: misure attuative";

i cui contenuti complessivi di entrambi gli Atti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed a cui comunque si rinvia per relationem.

CONSIDERATA inoltre la necessità di garantire la continuità del servizio di cui trattasi al fine di evitare, alla scadenza della vigenza del contratto, possibili gravi conseguenze igienico-sanitarie dovute ad un'eventuale sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di Ancona ed Anconambiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del servizio, debbono essere individuati nei seguenti, in proposito succedutisi:

- Contratto Rep.10358 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e AnconAmbiente.

- Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del 13/5/2008.
- Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del 16/12/2008.
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008 indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona: allegato 3".
- Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del 6/3/2009.
- Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2 in due sottozone".
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area parcheggio dello stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria nel Comune di Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/04/2010.
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758/U/10 del 02/11/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot. 1765/E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 1761/E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 198/E/12 del 07/02/2012.
- Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del 29/5/2013.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa, Prot. 2427/E/13 del 20/12/2013.
- Atto aggiuntivo N. 3 – Appendice, sottoscritto il 03/04/2014 tra Assemblea Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente spa, Prot. 1957 del 23/04/2014.
- Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora – Disciplinare di funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n. 1201 del 13/06/2016.

- - - § - - -

RITENUTO pertanto necessario, per tutto quanto sopra richiamato e valutato, assicurare la prosecuzione del "*Servizio di igiene ambientale - complementari e simili*" in capo ad AnconAmbiente, fino al 31.03.2023, fatta salva la clausola di anticipata cessazione del servizio per subentro del nuovo gestore individuato dalla predetta competente A.T.A per il complessivo territorio dell'Ambito.

RITENUTO inoltre necessario garantire la continuità del servizio al fine di evitare, alla scadenza della proroga della vigenza del suddetto servizio, fissata al 31.12.2022, possibili gravi conseguenze igienico-sanitarie dovute ad un'eventuale sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che la prosecuzione disposta con il presente Atto è pari a 3 mesi (gennaio-marzo 2023), fatta salva ed impregiudicata la specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente, da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN.

RITENUTO, per gli importi necessari per i primi 3 mesi del 2023, basati in via preventiva sul valore della spesa consuntivata ad oggi, di dover impegnare la somma di euro 4.833.750,00 IVA inclusa.

DATO ATTO che la spesa relativa alla prosecuzione tecnica del servizio di cui trattasi, pari ad euro 4.833.750,00 IVA inclusa per il primo trimestre 2023, trova copertura finanziaria al cap. 225003 az. 1600, avente ad oggetto: "Servizio nettezza urbana prestazioni di servizi", del P.E.G. 2023/2025, esercizio 2023, di cui ai seguenti provvedimenti:

- 1) Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2022 approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- 2) Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 22/12/2022 approvazione Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati (Piani triennale delle Opere Pubbliche e Programma Biennale acquisti servizi e forniture.

CONSIDERATO, per quanto sopra, di assumere idoneo impegno di spesa pari a pari ad euro 4.833.750,00 sul capitolo **225003** azione **1600**, a valere sul bilancio 2023/2025, esercizio **2023**.

DATO ATTO quindi che il presente provvedimento comporta il suddetto impegno di spesa come assunto in separata parte del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG) originariamente assunto è il seguente: 30539631FE.

- - - § - - -

DATO ATTO che il Responsabile unico del Procedimento di cui al presente Atto, è Roberto Panariello, Dirigente della competente Direzione; lo stesso RUP è confermato quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

DATO ATTO e attestato con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 129/2013 e all'ari. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001.

- - - § - - -

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale

- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- D. Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona.

ATTESA:

- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DATO ATTO che tale Provvedimento debba essere notificato a:

- al soggetto gestore del Contratto di cui trattasi, AnconAmbiente;
- all'Autorità d'Ambito ATA Assemblea Territoriale Ambito ATO2 Ancona;
- alla Giunta Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA:

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, intendendosi le stesse interamente qui riportate nel dispositivo determinativo;

2. di disporre la prosecuzione tecnica fino al 31.03.2023, e comunque fatto salvo quanto previsto al punto successivo, del Contratto "*Servizio di igiene ambientale complementari e simili*" (Reg. Int. 10358 del 19/7/2001 e successivi atti aggiuntivi) in capo ad AnconAmbiente, agli stessi prezzi patti e condizioni (le cui fonti convenzionali di disciplina sono sotto richiamate al successivo punto 6), ciò quale misura conseguente ed esecutiva di quanto disposto con :

- Deliberazione Assemblea 23 del 07/12/2022 avente ad oggetto "Delibera dell'Assemblea ATA n. 7/2022 - Approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società New Co (Relazione ex art. 34) - Comunicazione ai Comuni e ai Candidati per le attività di competenza - Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza";

Deliberazione di cui inoltre si è preso atto, senza rilievi, con:

- Deliberazione di Giunta Comunale 608 del 23/12/2022, recante ad oggetto "Deliberazione dell'Assemblea ATA Rifiuti n.23 del 07.12.2022 recante disposizione di ulteriore prosecuzione tecnica delle gestioni del servizio rifiuti in essere fino al 31.03.2023 con clausola risolutiva anticipata: misure attuative";

i cui contenuti complessivi di entrambi gli Atti devono intendersi qui integralmente trascritti/richiamati ed a cui comunque si rinvia per relationem.

3. di condizionare il termine del 31.03.2023 per la prosecuzione del servizio di cui al

punto precedente a specifica clausola risolutiva anticipata nel caso in cui si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente da parte dell'ATA Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2-AN;

4. di adottare il presente Atto in conformità all'art. 204 del D. Lgs. 152/2006, che al comma 1 recita *"I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito"*;

5. di assumere a riguardo l'impegno di spesa pari ad euro 4.833.750,00 sul capitolo 225003 azione 1600, a valere sul bilancio 2023/2025, esercizio 2023.

6. di dare atto, con valenza ricognitiva ed al fine di assicurare la puntuale ricostruzione delle fonti convenzionali di disciplina del rapporto tra il Comune di Ancona ed AnconAmbiente, che gli Atti sul punto rilevanti, costitutivi del servizio di cui al precedente punto 1, debbono essere individuati nei seguenti, in proposito succedutisi:

- Contratto Rep.10358 del 19/7/2001 sottoscritto tra il Comune di Ancona e AnconAmbiente.
- Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/5/2008 Prot. 377/E/2008 del 13/5/2008.
- Atto aggiuntivo N. 2 sottoscritto in data 12/12/2008 Prot. 904/E/2008 del 16/12/2008.
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 913/U/08 del 18/12/2008 indirizzata a Comune di Ancona e AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale nel Comune di Ancona: allegato 3".
- Appendice A all'Atto aggiuntivo n. 2 datato 12/12/2008 Prot. 242/E/09 del 6/3/2009.
- Nota consorzio Conero Ambiente Prot. 707/U/09 del 13/8/2009 indirizzata al Comune di Ancona ed AnconAmbiente avente ad oggetto "Atto aggiuntivo n. 2 al contratto di igiene ambientale: suddivisione della zona 2 in due sottozone".
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 568/U/10 del 29/4/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizi di pulizia area parcheggio dello stadio Del Conero e delle aiuole del Viale della Vittoria nel Comune di Ancona" Prot. 577/E/10 del 30/04/2010.
- Nota Consorzio Conero Ambiente Prot. 1758/U/10 del 02/11/2010 indirizzata ad AnconAmbiente avente ad oggetto "Servizio di pulizia aiuole di Corso Carlo Alberto ed integrazione del servizio di pulizia straordinaria della vasca di piazza Diaz nel Comune di Ancona" Prot. 1765/E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 1761/E/10 del 02/11/2010.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa Prot. 198/E/12 del 07/02/2012.
- Atto aggiuntivo N. 3 sottoscritto il 29/5/2013 Prot. 1129/E/13 del 29/5/2013.
- Accordo tra Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente spa, Prot. 2427/E/13 del 20/12/2013.
- Atto aggiuntivo N. 3 – Appendice, sottoscritto il 03/04/2014 tra Assemblea Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona e AnconAmbiente spa, Prot. 1957 del 23/04/2014.
- Verbale stato di consistenza, consegna delle dotazioni e intesa per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora – Disciplinary di funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti di Posatora, di cui alla D.D. n. 1201 del 13/06/2016.

7. di riservarsi, successivamente all'adozione del presente provvedimento, l'adozione di ogni eventuale ulteriore Atto accessorio, utile per il buon esito del procedimento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Atto, è il sottoscritto Roberto Panariello, Dirigente della competente Direzione; lo stesso RUP è confermato quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016;

9. di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. 35 bis del D.Lgs.165/2001;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del D. Lgs n. 33 del 14/03/13, art. 37, ai fini degli obblighi della pubblicazione;

11. di prendere atto, per quanto compatibile con il presente atto, del Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 08/10/2019 Rep. 12909 ed avente ad oggetto "Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi";

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il Dirigente
Roberto Panariello

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL
SITO WEB DELL'ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non "provvedimenti amministrativi".

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: "Comma 1. (...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali "atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti" e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

Panariello Roberto

(atto sottoscritto con firma digitale)